



COMUNE DI TURRI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Piazza Sandro Pertini, 1 – Cap. 09020 TURRI

Tel. 0783 95026
E-mail tecnico@comune.turri.su.it
Cod. fisc. 82001010923

Fax 0783 95373
www.comune.turri.su.it
Partita Iva 00541170924



*Paese dello
zafferano D.O.P.*

BANDO PUBBLICO

Per la concessione di contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario, per l'acquisto, ristrutturazione o acquisto e ristrutturazione di prime case in favore di coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza nel Comune di Turri - Art.13 L.R. della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 09 marzo 2022 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”; ANNUALITA' 2023.

Disponibilità complessiva: € 114.418,21

Il Responsabile del Servizio Tecnico:

VISTA la L.R. n.3 del 09 marzo 2022 art. 13 rubricato “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, che prevede misure a sostegno dello sviluppo dei piccoli comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ad oggetto “Legge Regionale n 3 del 9 marzo 2022, art. 13 – Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti – Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi” con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ripartisce il finanziamento complessivo di euro 45 milioni fra i piccoli Comuni della Sardegna e stabilisce gli indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari;

VISTA la determinazione dell'Assessorato LL.PP.. della Regione Sardegna SER n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022, recante “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi, con la quale si impegna in favore del Comune di Turri l'importo annuo di euro 59.781,83 per il triennio 2022-2024;

Considerato che la RAS attraverso le determinazioni n. 1565/25105 del 20 /06/2023 (€ 15.000.000) e n. 1644/26119 del 26/06/2023 (€ 10.000.000) di liquidazione delle risorse assegnate per l'annualità in corso ha riconosciuto al Comune di Turri una quota aggiuntiva per l'annualità 2023 pari a € 39.854,55;

VISTA la deliberazione G.M. n° 90 del 17.11.2022 relativa alla determinazione dei criteri prioritari per la concessione dei contributi a fondo perduto per acquisto e/o ristrutturazione prima casa L.R. n° 3 del 09.03.2022 – per il triennio 2022-2024.

VISTA la propria determinazione n. 141 del 09/10/2023 con la quale è stato approvato il precedente bando per l'annualità 2023 con scadenza per la presentazione delle istanze al 30.11.2023 e indetta la pubblica selezione per l'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa richiamata;

VISTA la propria determinazione n. 177 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il PRESENTE bando per la riapertura dei termini per l'annualità 2023 e indetta la pubblica selezione per l'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa richiamata;

RENDE NOTO

Con **decorrenza dal 18.12.2023 e fino al giorno 30.12.2023** sono nuovamente aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate a concorrere all'assegnazione dei contributi a fondo perduto del 50% fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario, per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case in favore di coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza nel Comune di Turri.
La concessione del finanziamento avverrà sulla base delle modalità indicate negli articoli seguenti.

Art.1

Finalità

Il Comune di Turri, nell'ambito delle misure di sostegno e sviluppo dei piccoli comuni, di cui alla L.R. n 3 del 09 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento" concede **un contributo a fondo perduto del 50% fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario, per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case in favore di coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza nel Comune di Turri.**

Art.2

Azioni e servizi finanziati

L'Amministrazione Comunale provvederà alla concessione dei contributi ai singoli beneficiari utilizzando il finanziamento triennale 2022-2024 concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna di **€. 114.418,21** di cui € 14.781,81 residui dell'annualità 2022 ed € 99.636,38 per l'annualità 2023;

Art.3

Requisiti minimi per l'accesso al contributo

L'Amministrazione Comunale finanzia con le risorse a disposizione pari **€. 114.418,21** di cui € 14.781,81 residui dell'annualità 2022 ed € 99.636,38 per l'annualità 2023, le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica; la residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione; resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto; in un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna; il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo; a tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa; sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati;

Art. 4

Soggetti esclusi

Saranno esclusi dai contributi coloro che:

- non rientrano nelle tipologie menzionate all'art. 3 del presente bando;
- presentino la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel presente bando;

Art. 5

Termini e modalità di presentazione dell'istanza di contributo

La modulistica della domanda è disponibile presso:

- il Sito internet del Comune di Turri all'indirizzo www.comune.turri.su.it;
- gli uffici comunali;

La domanda, ad oggetto **“concessione di contributi a fondo perduto del 50% fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario, per l'acquisto o ristrutturazione di prime case in favore di coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza nel Comune di Turri”**, corredata della documentazione richiesta (indicata al successivo art. 6) e redatta in bollo da € 16,00, dovrà essere indirizzata al Comune di Turri, Piazza Sandro Pertini, 1, 09020 – TURRI (SU) ed inviata via pec all'indirizzo turri.unione@legalmail.it entro e non oltre, **a pena di inammissibilità, il 31.12.2023.**

Art. 6

Documentazione richiesta

La richiesta, secondo quanto indicato all'art.5, redatta utilizzando i moduli allegati al presente bando, dovrà contenere:

1. Domanda formale di concessione di contributo debitamente compilata e sottoscritta in calce dal richiedente;
2. Relazione tecnica indicante gli interventi di ristrutturazione edilizia da realizzare nell'immobile specificando la spesa complessivamente necessaria per l'intervento, dati catastali e indirizzo del fabbricato;
3. (ovvero) Compromesso di vendita relativo all'immobile da acquistare da cui risulti l'importo della spesa di acquisto. Qualora il richiedente non sia in grado di produrlo entro il termine di scadenza del bando, lo stesso dovrà essere prodotto entro i 20 giorni successivi, pena la revoca del contributo
4. Copia del documento di identità del proponente in corso di validità.

Art. 7

Criteri di selezione delle iniziative

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dal Comune di Turri.

Nel corso della fase istruttoria, il Responsabile del Servizio Tecnico, procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione così come richiesti dal bando.

Tutte le domande di contributo pervenute che risultino ammissibili verranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili relative alla prima annualità pari a complessive € 114.418,21.

Qualora le richieste pervenute risultino superiori alla complessiva disponibilità finanziaria si procederà a formare apposita graduatoria con attribuzione dei punteggi secondo le seguenti premialità:

- trasferimento di residenza da altro comune con più di 3000 abitanti: **punti 10**
- eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico: **punti 8**
- nuclei familiari numerosi (minimo 2 componenti): **punti 6 + 1 punto per ogni figlio**
- giovani coppie formalmente costituite di cui almeno uno dei due abbia un'età inferiore ai 35 anni: **Punti 4**

A parità di punteggio verrà considerato l'ordine di arrivo della domanda acquisita al protocollo

Art. 8

Valutazione delle istanze e approvazione della graduatoria

L'attività istruttoria e la conseguente ammissione al contributo verrà effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La graduatoria provvisoria è approvata dal Responsabile del Servizio e successivamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 gg consecutivi.

Tale pubblicazione equivale, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito dell'istruttoria.

Avverso la graduatoria provvisoria può essere proposto ricorso da parte dei soggetti partecipanti; tali ricorsi devono pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine della pubblicazione della graduatoria.

La graduatoria definitiva, indicherà anche eventualmente sulla base dell'attribuzione del punteggio decrescente:

- l'elenco delle richieste di contributo ammesse a finanziamento;
- l'elenco delle richieste di contributo ammissibili ma non finanziate;
- l'elenco delle richieste di contributo non ammesse.

Art. 9

Stipula del contratto

Per l'attuazione del provvedimento di ammissione al contributo l'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio, stipula apposito contratto con il soggetto beneficiario.

I soggetti beneficiari, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, dovranno manifestare formalmente il loro interesse ad avviare il progetto finanziato con una comunicazione da presentare al protocollo del Comune.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario non esprima il proprio interesse entro il termine sopraindicato, sarà dichiarato decaduto e si procederà allo scorrimento della graduatoria, senza darne ulteriore comunicazione.

Art. 10

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso è impegnato dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio, secondo il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dei lavori da parte dei beneficiari.

I contributi verranno erogati secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione a saldo con spese sostenute e documentate pari al doppio del contributo concesso, all'atto della presentazione del contratto di rogito in caso di acquisto dell'immobile, ovvero ad inizio lavori per le ristrutturazioni edilizie;
- (ovvero) anticipatamente, a seguito della stipula del contratto di concessione, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da intermediari finanziari abilitati, di importo pari al contributo erogato, avente validità fino alla data prevista per l'ultimazione lavori.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 co. 2 del Codice Civile;
- c) operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente garantito .

La liquidazione dell'importo totale del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- fatture di pagamento regolarmente quietanzate di importo pari al doppio del contributo concesso;
- bonifico bancario relativo ai pagamenti eseguiti per l'importo pari al doppio del contributo concesso;

Qualora dalla rendicontazione della spesa risulti un importo finale inferiore alla spesa prevista all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento, l'importo del contributo concesso verrà riproporzionato alla spesa effettiva, fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario

Art. 11

Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo

E' fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo:

1. di effettuare gli interventi edilizi secondo le prescrizioni delle norme vigenti;
2. di rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. di rispettare le condizioni minime retributive, previdenziali e assicurative, previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
4. di favorire l'attività ispettiva da parte dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili interessati.

Art.12

Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà, la regolare esecuzione degli interventi finanziati attraverso una verifica formale e di merito.

L'accertamento formale avrà per oggetto l'attività di verifica e controllo sulla veridicità delle informazioni presentate, nonché la corrispondenza della documentazione amministrativo-contabile rispetto agli interventi dichiarati.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale, inoltre, effettuare almeno 2 controlli annui entro i 5 anni dalla data di erogazione a saldo del contributo per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione

Art.13

Decadenza dal contributo

Il beneficiario, in solido con tutti i componenti il nucleo familiare, ha l'obbligo di restituire il contributo percepito maggiorate degli interessi legali, al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate:

- il beneficiario non abbia completato i lavori entro il termine di 36 mesi o non abbia trasferito la residenza nell'alloggio entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- l'immobile non sia più destinato a residenza del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare nei 5 anni previsti;
- alienazione a qualsiasi titolo dell'intero immobile o parti di esso nei 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo;
- trasformazione della destinazione urbanistica dell'intero immobile o parti di esso;
- perdita delle condizioni richieste per la concessione del contributo

Qualora Il beneficiario non provveda alla restituzione del contributo indebitamente percepito, si procederà al recupero coattivo delle somme da parte dell'Amministrazione mediante iscrizione a ruolo

Resta inteso che il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente il verificarsi di una delle situazioni sopraindicate.

L'ente si riserva di valutare eventuali fatti gravi e sopravvenuti, opportunamente documentati, che impediscano al beneficiario il rispetto dei requisiti per l'accesso al contributo.

Art. 14

Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento è il Geom. Schirru Sandro, Tel. 0783.95026.

Art. 15

Disposizioni finali

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (RGDP) si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati dal Comune di Turri e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente selezione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Turri – Piazza Sandro Pertini, 1 - Tel. 0783 95026. – PEC: turri.unione@legalmail.it

Il Comune di Turri si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

TURRI 18.12.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Sandro Schirru